



Avviso per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 40 (*Misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso*) della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art. 11, L.R. 20 Novembre 2001, n. 25)”

Art. 1
(Ambito di intervento)

1. Il presente avviso definisce le modalità di accesso agli incentivi previsti dall' art. 40 (Misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso) della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art. 11, L.R. 20 Novembre 2001, n. 25)”, sulla base dei criteri individuati con la Delibera della Giunta regionale n. 309 del 30 Aprile 2009.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Possono essere ammessi agli incentivi dell'articolo 1 le persone, residenti nella Regione Lazio e di età superiore a diciotto anni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere assunto con contratto a tempo indeterminato collaboratori, collaboratrici ed assistenti familiari per l'assistenza di persone (facenti parte dello stato di famiglia del richiedente, questi compreso) con certificati bisogni di cura, derivanti da condizioni di invalidità o di età non superiore a 14 anni;
 - b. avere effettuato le assunzioni di cui alla lettera a) a partire dal 1 gennaio 2009;
 - c. avere reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.
2. In caso di impedimento del soggetto abilitato alla presentazione della domanda questa può essere presentata da:
 - a. un componente della famiglia anagrafica del soggetto stesso;
 - b. un familiare o un affine entro il terzo grado;
 - c. il tutore o l'amministratore (rappresentante) legale del richiedente.
3. Possono essere ammesse ad istruttoria le richieste relative alle assunzioni di cui al punto 1, lett. a) effettuate a partire dal 1° gennaio 2009.
4. Il requisito relativo alla condizione di invalidità di cui al comma 1, lettera a. si intende esistente a fronte di una percentuale di disabilità corrispondente a quelle di accesso alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Art. 3
(Incentivi previsti)

1. Gli incentivi previsti dal presente avviso consistono
 - a. nel rimborso dei contributi previdenziali sostenuti a fronte dei primi sei mesi di durata dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di collaboratori, collaboratrici ed assistenti familiari assunti dal richiedente per l'assistenza di persone (facenti parte dello stato di famiglia del richiedente, questi compreso) con certificati bisogni di cura
 - b. nel rimborso degli oneri, entro un tetto massimo di € 200, sostenuti per la sottoscrizione dei contratti di lavoro della lettera a) relativi a servizi erogati da soggetti autorizzati all'intermediazione di lavoro, patronati, CAAF, consulenti del lavoro;
2. Il rimborso dei cui alla lettera a) può essere concesso anche a fronte dell'accensione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora quello per il quale sia stato concesso l'incentivo si interrompa per cause non dipendenti dal richiedente, fermo restando che il contributo è erogato per una durata complessiva non superiore a sei mesi e che l'attività di cura oggetto di incentivo sia prestata nei confronti della medesima persona.
3. Gli incentivi del presente avviso non sono cumulabili con altri incentivi concessi per il medesimo processo di emersione dalla Regione Lazio o da altri soggetti pubblici.

Art. 4
(Presentazione delle richieste)

1. Le richieste devono essere:
 - a. redatte sulla modulistica allegata (Allegato 1) al presente avviso;
 - b. corredate della documentazione indicata al commi 3 e 4;
 - c. inserite in una busta chiusa e sigillata indicando con chiarezza la dicitura "Avviso per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 2008";
 - d. presentate a partire dal trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso;

- e. presentate fino alle ore 12 del 365° giorno successivo alla data di apertura dei termini di presentazione indicata alla precedente lettera d;
- f. consegnate a mano ovvero spedite per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Agenzia Lazio Lavoro
Via del Caravaggio 99 - 00147 Roma

- 2. Il presente avviso è aperto fino ad esaurimento delle risorse e, in ogni caso per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di avvio di presentazione delle domande, come precisato all'articolo 4 del presente avviso, comma 1, lettera d.
- 3. La domanda, pena l'esclusione, deve essere corredata da:
 - a. attestazione della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare del richiedente la prestazione (il nucleo familiare di riferimento è quello definito dal DLgs 109/98 e successive modifiche e integrazioni);
 - b. dichiarazione, rilasciata dalla medico curante o da struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica, attestante le esigenze di cura, derivanti da condizioni di invalidità, di persone facenti parte dello stato di famiglia del richiedente (compreso quest'ultimo);
 - c. stato di famiglia nel quale si evince che fanno parte del nucleo familiare le persone bisognose di cure o di assistenza di cui alla lettera b. ovvero persone di età inferiore ai 14 anni;
 - d. copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato per un minimo di 25 ore settimanali, con corresponsione regolare delle spettanze retributive, previdenziali e assistenziali;
 - e. copia dell'ultimo versamento INPS relativo ai contributi per i collaboratori, collaboratrici e/o assistenti familiari, ovvero copia denuncia INPS se il contratto è stato stipulato di recente.
- 4. Alla domanda, pena l'esclusione, dovrà essere allegata copia del documento firmato (in modo leggibile) del documento d'identità valido della persona richiedente o delle persone previste all'art. 2, comma 2 del presente avviso.
- 5. Ai fini della verifica delle date di cui al comma 1, lettere c. e d., farà fede il timbro con data ed ora dell'ufficio di ricezione. La domanda inviata a mezzo raccomandata A/R si intende convenzionalmente pervenuto alle ore 9,30 del giorno risultante dal timbro apposto dall'ufficio accettazione.
- 6. Le domande presentate con modalità difformi o in termini diversi da quelli del comma 1 saranno escluse dall'esame del successivo articolo 5

Art. 5
(Esame delle richieste)

1. Le richieste presentate nei termini e secondo le modalità dell'articolo 4 sono sottoposte a valutazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. La valutazione delle richieste è effettuata dall'Agenzia Lazio Lavoro, che procede all'esame delle domande pervenute nell'arco temporale di ogni mese solare concludendo i lavori di norma entro il ventesimo giorno del mese successivo.
3. L'esame verte sull'ammissibilità della domanda e sul merito, assegnando ad ogni richiesta un punteggio articolato secondo i seguenti criteri:

<i>Condizioni familiari e reddituali</i>		<i>Punteggio</i>
a)	Richieste relative a nuclei familiari con disabili	3 punti per ogni persona con disabilità
b)	Richieste relative a nuclei familiari monogenitoriali con prole a carico	3 punti per ogni figlio di età non superiore a 14 anni compiuti
c)	Richieste relative a soggetti ultrasettantenni	3 punti
d)	Reddito ISEE del soggetto richiedente pari o inferiore ad € 12.000	5 punti
e)	Reddito ISEE del soggetto richiedente compreso fra € 12.001 ed € 16.000	4 punti
f)	Reddito ISEE del soggetto richiedente compreso fra € 16.001 ed € 20.000	3 punti

4. I punteggi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere sommati fra loro qualora ne ricorrano le condizioni. Il requisito relativo alla condizione di disabilità di cui al comma 3, lettera a) si intende esistente a fronte di una percentuale di invalidità corrispondente a quelle di accesso alla Legge n. 68 del 1999.
5. Al punteggio relativo alle lettere a), b) o c), ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, alla loro somma si aggiunge il punteggio derivante dalla fascia di reddito delle lettere d), e) o f).

6. Qualora, a seguito dell'applicazione dei commi 4 e 5, si registri parità di punteggio fra più richieste, la posizione in graduatoria sarà stabilita secondo l'ordine temporale di presentazione della relativa domanda.
7. L'Agenzia Lazio Lavoro trasmette alla Direzione regionale Lavoro gli esiti delle istruttorie svolte, precisando altresì l'importo massimo del contributo riconoscibile, sulla base di quanto previsto dall'articolo 40 (Misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso) della legge regionale “Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)” nonché dalla delibera della Giunta regionale n. 309 del 30 Aprile 2009 recante “Criteri e modalità di accesso agli incentivi di cui all'art. 40 (Misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso) della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n. 25)”
8. La Direzione regionale “Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili”, sulla base degli esiti di cui al comma 7, approva la graduatoria indicando quali siano le richieste:
 - a. ammesse e finanziabili (precisando l'ammontare del contributo massimo erogabile)
 - b. ammesse ma non finanziabili per indisponibilità di risorse;
 - c. non ammesse.
9. Il finanziamento degli interventi avviene fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria prevista con arrotondamento per difetto all'ultimo intervento integralmente finanziabile.

Art. 6
(Verifiche)

1. La Regione si riserva di esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, anche con controlli a campione, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Regione potrà svolgere le verifiche necessarie richiedendo la documentazione relativa a quanto dichiarato o assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti o facendo svolgere controlli dalla autorità competenti.
3. Nel caso in cui dall'indagine risulti la mancanza dei requisiti o che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è errato, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme corrisposte e sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.
4. Le somme percepite impropriamente o revocate dovranno essere restituite tramite c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione degli incentivi di cui all'art. 40 (Misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso) della Legge Regionale 24

dicembre 2008, n. 31 “Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art. 11, L.R. 20 Novembre 2001, n. 25)” assegnati con determinazione dirigenziale n. del ».

Art. 7
(Erogazione degli incentivi)

1. I contributi sono erogati ai beneficiari ammessi al finanziamento in due tranches, a seguito di presentazione di adeguati giustificativi di spesa, da presentarsi in originale o in copia conforme.
2. Costituiscono giustificativo di spesa
 - a. per il rimborso dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la ricevuta del versamento dei contributi previdenziali;
 - b. per il rimborso degli oneri sostenuti per la sottoscrizione dei contratti di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, lettera a., fatture o altri validi documenti contabili rilasciati da soggetti autorizzati all'intermediazione di lavoro, patronati, CAAF, consulenti del lavoro, nei quali siano indicati la natura del servizio svolto e la diretta finalizzazione alla sottoscrizione dello specifico contratto oggetto di contributo.
3. Il contributo è riproporzionato nei seguenti casi:
 - a. decesso;
 - b. Compimento del 15° anno
 - c. interruzione del contratto di lavoro, per cause non imputabili al datore di lavoro;
 - d. ricovero in strutture residenziali o semi residenziali;
 - e. trasferimento in un Comune fuori del territorio della Regione Lazio.
4. In questi casi l'incentivo verrà liquidato secondo le modalità previste in base al contributo previdenziale effettivamente versato.
5. Le comunicazioni relative agli eventi di cui al comma 3, dalla lettera a. alla lettera e. devono essere trasmesse da parte dell'interessato da parte dell'interessato alla Regione Lazio - Direzione regionale “Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili”, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, entro dieci giorni dall'evento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l'immediata decadenza dell'incentivo e la restituzione da parte dell'interessato delle somme precedentemente percepite.

Art. 8
(Decadenza)

1. La decadenza del diritto all'accesso agli incentivi si verifica per:
 - a. rinuncia;
 - b. interruzione del contratto di lavoro per mancato rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro domestico;
2. Le comunicazioni relative ad eventi che comportino la decadenza del diritto di assegnazione dell'incentivo devono essere trasmesse da parte dell'interessato alla Regione Lazio - Direzione regionale “Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili”, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, entro dieci giorni dall'evento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l'immediata decadenza dell'incentivo e la restituzione da parte dell'interessato delle somme precedentemente percepite, secondo modalità definite dalla Regione.

Art. 9
(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui la Regione Lazio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.